



CITTAØ DI SILVI

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI

INCARICHI LEGALI

PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA

IN GIUDIZIO DEL COMUNE E

COSTITUZIONE ELENCO AVVOCATI

(aggiornato al D.Lgs n. 50 del 18.4.2016,

come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19.4.2017)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I PO-

TERI DEL C.C. N. 19 DEL 18.04.2018

Indice

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Procedimento per la formazione dell'Elenco

Art. 3 Tutela della privacy

Art. 4 Pubblicità

Art. 5 Costituzione in giudizio, rappresentanza legale, affidamento incarico

Art. 6 Disciplinare d'incarico

Art. 7 Registro degli incarichi

Art. 8 Norme di rinvio

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento, predisposto, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mm.ii., nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente, disciplina:

- a) le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni ai quali il Comune deve ricorrere, non disponendo di un'Avvocatura interna, per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni e interessi;
- b) le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico di patrocinio legale.

L'art. 4 del D.Lgs. 50/2016, rubricato *Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*, richiede, anche per i settori esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, il

rispetto dei *principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*

L'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016, recependo l'art. 10 della dir. 2014/24/UE, ha annoverato, tra gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice gli appalti di servizi concernenti cinque tipologie di servizi legali, tra cui, alla lettera d), n. 1), la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 9.2.1982, n. 31; *1.1* in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; *1.2* in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali).

Il CNF, chiamato dall'ANAC a rendere parere sullo schema di linee guida dalla stessa elaborate sull'affidamento dei servizi legali da parte delle PP.AA., dopo aver interpellato altresì il Consiglio di Stato (Parere 6.10.2017, n. 2109), chiariva, con parere reso nella seduta del 15.12.2017, che dal combinato disposto degli artt. 4 e 17, non può discendere un obbligo generalizzato ad indire procedure comparative, ma semplicemente che la PA può esercitare tale facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità ovvero l'esigenza.

Il Consiglio ha ritenuto che i servizi legali di cui all'art. 17, co. 1, lett. d) del Codice possano essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo *l'instuitus personae* e su base fiduciaria, sempre nel rispetto dei principi che guidano l'azione amministrativa. Per quanto concerne l'affidamento degli altri servizi legali, occorre seguire il metodo del procedimento comparativo di evidenza pubblica semplificato, nei termini e secondo i presupposti identificati dal Codice.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza e, così come specificato dall'art. 17 del D.Lgs 50/2016, incarichi di arbitrato e di conciliazione, consulenza legale, altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e la difesa degli interessi del Comune devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto di giudizio.

È costituito un elenco degli Avvocati del Comune: l'inserimento nell'Elenco è finalizzato, in ossequio ai principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016, all'individuazione di soggetti qualificati, ai quali affidare specifici incarichi professionali, secondo il principio della rotazione.

L'Elenco potrà essere utilizzato, altresì, nei casi di affidamento di incarichi di difesa in favore di dipendenti dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vin-

colante. In tal caso, la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 e dell'art. 67 del D.P.R. 268/1987.

Art. 2 Procedimento per la formazione dell'Elenco

1. Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco: nell'Elenco, suddiviso in 5 Sezioni, civile, penale, tributario, amministrativo e lavoro, a seconda della specifica materia del contenzioso, possono essere inseriti i professionisti Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati a far data da quella prevista come termine di presentazione della domanda per l'inserimento nell'Elenco;
- b) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) capacità a contrarre con la P.A.;
- e) adeguata e documentata capacità ed esperienza professionale, rilevabili dal curriculum, sia attraverso la disamina della precedente attività professionale sia attraverso i titoli posseduti, soprattutto in relazione alle materie per le quali chiede l'iscrizione;
- f) insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- g) assenza di condizioni di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto;
- h) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- i) assenza di provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio di Disciplina;
- l) mancata commissione, nell'esercizio della propria attività professionale, di un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- m) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Silvi, con impegno a comunicare allo stesso l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall'insorgere della stessa;
- n) cessazione di contenziosi e incarichi professionali contro il Comune di Silvi da almeno un biennio;
- o) impegno a non assumere incarichi professionali contro il Comune di Silvi nel periodo di iscrizione nell'Elenco;

p) possesso della polizza professionale ai sensi del D.M. 22.09.2016.

2. Domanda d'iscrizione: L'iscrizione nell'elenco unico, suddiviso per sezioni, ha luogo, a seguito di avviso, su domanda del professionista interessato, che dovrà contenere altresì l'assunzione dell'impegno a comunicare tempestivamente all'Ente l'eventuale sopravvenienza di cause di incompatibilità, nonché dell'impegno a non assumere incarichi professionali, in proprio e/o per conto di terzi, contro l'Ente medesimo.

L'istanza può essere prodotta per l'iscrizione in due sole sezioni: in caso di inosservanza della presente prescrizione, la domanda non sarà presa in considerazione. Essa, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza, con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- Assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Insussistenza di cause di inconfirmità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

b) *curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione;

c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Silvi o in conflitto con gli interessi del Comune per tutta la durata del rapporto instaurato;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco del Comune;

e) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti e titoli ed esperienze maturate dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di procedere alle verifiche a campio-

ne, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall'Elenco, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.

3. Formazione e approvazione: l'elenco è unico, con l'indicazione dei settori di specializzazione per tipologia di contenzioso ed è, pertanto, diviso in 5 Sezioni, corrispondenti a ciascuna materia specialistica: civile, penale, tributario, amministrativo e lavoro.

L'inserimento nel suddetto Elenco non costituisce vincolo esclusivo per l'Ente, né comporta giudizio di idoneità professionale e/o formazione di graduatoria di merito e, pertanto, verrà effettuato in ordine strettamente alfabetico con riferimento alle domande di iscrizione pervenute tempestivamente e previa verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione. Tale operazione è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso.

Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, l'Ufficio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni, che dovranno essere prodotte, entro e non oltre gg. 7 dalla richiesta.

L'iscrizione nell'Elenco o il suo motivato diniego sono disposti dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso. L'elenco formato verrà approvato con determinazione pubblicata, in uno con gli allegati, sul sito istituzionale dell'Ente, senza effettuare specifiche comunicazioni agli istanti.

4. Aggiornamento: l'elenco degli Avvocati formato presso questo Comune sarà sottoposto ad aggiornamento, almeno biennale, con l'inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati al Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, a seguito di pubblicazione di apposito avviso. Sarà cura del professionista già iscritto nell'elenco, in sede di aggiornamento, a inviare nuovo *curriculum* alla scadenza biennale di validità dell'elenco. In difetto, si terrà conto del *curriculum* già acquisito agli atti. Coloro che non hanno più interesse all'iscrizione dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

5. Cancellazione dei professionisti o degli studi associati: è disposta, con apposito provvedimento, dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, nei casi in cui gli iscritti:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato a un incarico;
- non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitto di interessi;
- abbiano instaurato, in proprio e/o su incarico di terzi, cause contro l'Ente;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

La cancellazione comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati. Il professionista cancellato può chiedere di essere nuovamente inserito decorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

Art. 3 Tutela della privacy

A sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea e informatizzata e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura di formazione dell'Elenco distinto in Sezioni e gli eventuali procedimenti di affidamento dell'incarico. Il titolare del trattamento dei dati sarà il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, quale responsabile del procedimento.

Art. 4 Pubblicità

Per l'iscrizione nell'Elenco, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, attraverso avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul portale *Web* comunale, per almeno 30 giorni. L'Elenco successivamente approvato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso sarà pubblicato oltre che all'Albo Pretorio on line del Comune, anche nella Sezione Amministrazione Trasparente. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale ó Sez. Amministrazione Trasparente ó in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.lgs. 165/2001 e s.m.i..

Art. 5 Costituzione in giudizio, rappresentanza legale, affidamento incarico

Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune e, come tale, ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente e conferisce il patrocinio legale, attraverso la sottoscrizione della procura alla lite, al legale individuato, prevalentemente, anche se non esclusivamente, tra gli iscritti nell'Elenco. L'individuazione del professionista al quale affidare l'incarico di patrocinio legale avviene sulla base dell'ordine di collocazione nella sezione di riferimento dell'Elenco, costituito previo sorteggio in forma pubblica della lettera dell'alfabeto, relativa al cognome, da cui iniziare, a seconda della tipologia del contenzioso, dalla sezione nella quale trovasi inserito in relazione a ciascuna materia specialistica: civile, penale, tributario, amministrativo e lavoro e nel rispetto dei seguenti principi:

- rotazione tra gli iscritti nella sezione specialistica dell'elenco, attraverso lo scorrimento dello stesso, formato previo sorteggio della lettera, relativa al cognome, da cui partire;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum* in relazione al giudizio per cui si conferisce incarico;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- fori di competenza della causa da affidare;

- puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali eventualmente affidati. Sono esclusi, in linea di massima, incarichi congiunti a più avvocati, fatti salvi i casi del tutto eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto di tale necessità.

Il Comune si riserva, con provvedimento motivato, la facoltà di affidare direttamente *intuitu personae* incarichi legali a professionisti, inseriti o meno nel suddetto elenco, tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Il responsabile dell'Ufficio Contenzioso porrà in essere tutti gli atti di gestione relativi all'affidamento dell'incarico professionale resi necessari, nell'ambito del P.E.G. assegnato, verificando il possesso dei requisiti richiesti in relazione a ciascuna fattispecie.

Art. 6 Disciplinare d'incarico

Gli incarichi legali sono regolati da apposito disciplinare, il cui schema sarà approvato con determinazione del Responsabile Ufficio Contenzioso. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

- l'oggetto del giudizio;
- l'organo giudiziario dinanzi al quale dovrà tenersi la causa;
- il valore della causa;
- l'impegno, in caso di affidamento dell'incarico, ad accettare il relativo compenso così come pattuito con l'Ente, facendo riferimento ai criteri di cui al presente Regolamento;
- l'impegno ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dal Comune di Silvi;
- obbligo del professionista di unificare o chiedere la riunione di giudizi aventi pari oggetto;
- obbligo del professionista incaricato ad aggiornare costantemente e tempestivamente il Comune di Silvi sulle attività inerenti l'incarico affidato (stato del giudizio, esito udienze, eventuale rischio soccombenza, attività posta in essere) allegando la relativa documentazione (in particolare, copia di ogni scritto difensivo, verbale di udienza e provvedimento giudiziale), rispettando e facendo rispettare anche dai propri collaboratori la massima riservatezza, in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in considerazione della prestazione professionale resa;
- impegno ad intrattenere rapporti con i settori dell'Ente ove necessario per l'attività difensiva, anche ai fini del reperimento e dell'acquisizione di ogni documentazione necessaria;
- impegno a sottoporre a preventiva visione del Responsabile dell'Ufficio contenzioso ogni scritto difensivo, prima del relativo deposito;

- obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di comunicare tempestivamente l'esito, rimettendo altresì copia del relativo provvedimento giudiziale e rendere per iscritto un breve parere all'amministrazione, in ordine alla sussistenza o meno dell'opportunità e dei motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;
- obbligo di parere scritto, in ordine all'opportunità di formulare o accettare, sulla base dell'andamento del giudizio, un'eventuale transazione *ad litem*;
- obbligo del professionista di presentare la fattura elettronica;
- obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- obbligo di garantire la propria personale reperibilità, attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare e di indirizzo PEC per le comunicazioni istituzionali.

Le parti concorderanno, altresì:

- a) il compenso è fisso ed invariabile, fatte salve le sopravvenienze che comportano una modificazione delle parti processuali, del *petitum* o della *causa petendi*; in tal caso il compenso potrà essere aumentato fino al 15% dell'importo pattuito. Il compenso verrà determinato equamente facendo riferimento al valore dei parametri vigenti per la liquidazione dei compensi per la professione forense nella misura minima (diminuiti fino al 20% per la fase di studio e fino al 15% per la fase introduttiva, istruttoria-trattazione, decisionale e cautelare). In caso di incarico particolarmente complesso accertato dal Responsabile Ufficio Contenzioso sulla base delle caratteristiche, dell'urgenza, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, è fatta salva la possibilità di applicare i valori medi dei compensi ridotti come indicati in precedenza.
- b) che possa essere corrisposto al professionista incaricato un anticipo, che non potrà mai essere superiore alla metà dell'importo definito, al netto degli accessori di legge, fermo restando il saldo alla conclusione del giudizio con sentenza. Le spese vive liquidate dovranno essere tempestivamente giustificate.
- c) che per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti, fermo restando la liquidazione delle spese vive sostenute
- d) che l'importo dell'onorario concordato sarà ridotto proporzionalmente in base allo stato di avanzamento della causa, nei casi di estinzione o abbandono del giudizio;

e) che qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), verranno corrisposte le competenze nella misura ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa;

f) che, in caso di vittoria nel giudizio, con spese a carico di controparte, il professionista designato sarà incaricato a porre in essere azioni tese al recupero di quanto liquidato in sentenza dal giudice.

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto, per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, come determinato con l'ufficio Contenzioso, senza null'altro a pretendere.

In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune e comporta la consegna e restituzione al competente ufficio Comunale di tutta la documentazione anche in originale prodotta in corso di causa, corredata da esaustiva relazione sullo stato in cui versa il giudizio.

Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato a sue spese.

In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti per il professionista incaricato dall'Ente, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Art. 7 Registro degli incarichi legali

Presso l'Ufficio Contenzioso del Comune è istituito, tenuto e aggiornato un registro degli incarichi legali conferiti, suddiviso per le 5 sezioni, nel quale devono essere annotati:

- le generalità del professionista;
- l'oggetto sintetico dell'incarico;
- gli estremi dell'atto d'incarico;
- i corrispondenti oneri finanziari (onorari pattuiti e liquidazioni effettuate);
- i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze.

Art. 8 Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice deontologico forense e al disciplinare d'incarico.